

**CODICE ETICO PER GLI ELETTI AL CONSIGLIO MUNICIPALE,
I MEMBRI DI GIUNTA E IL PRESIDENTE**

PREAMBOLO

Il Consiglio Municipale dell'VIII° Municipalità del Comune di Napoli:

Premesso e considerato che gli eletti al Consiglio, la Giunta e il Presidente svolgono le loro funzioni in conformità alle leggi vigenti, ai regolamenti e al mandato loro conferito dagli elettori; che l'espletamento del mandato ricevuto va di pari passi con il rispetto delle norme etiche di onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, sobrietà e rispetto dell'interesse collettivo; che a tal fine l'adozione di un Codice Etico approvato dal Consiglio e fatto proprio anche dalla Giunta e dalla Presidenza non potrà che aumentare il rapporto di fiducia tra cittadini e membri degli organi elettivi ed istituzionali; che l'adozione di un Codice Etico, in uno con le garanzie proprie del mandato elettorale e fiduciario, rafforzeranno le prerogative dei membri degli organi elettivi ed istituzionali, favorendo la funzionalità dell'organo politico istituzionale cui l'eletto appartiene ed un più stretto rapporto dell'eletto con gli elettori e i cittadini; che nel rispetto dei meccanismi di controllo previsto dalle leggi e dai regolamenti, il Codice Etico amplia gli spazi di democrazia e di partecipazione ed educa al rispetto della legalità sia i membri degli organi elettivi ed istituzionali, sia i cittadini; che per tali esplicite finalità il Consiglio Municipale **legge ed approva** il seguente Codice Etico, e chiede alla Presidenza di far proprio il seguente testo per se e per i membri della Giunta:

TITOLO 1 – CAMPI DI APPLICAZIONE

Art.1 –definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice Etico si intende per eletto qualunque membro di organo istituzionale collegiale o individuale, sia eletto direttamente dai cittadini, sia eletto, nominato o scelto dagli organi collegiali o individuali eletti direttamente dai cittadini.

Art.2 – definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice le funzioni considerate sono quelle espletate dall'eletto nell'esercizio del mandato conferitogli nell'ambito dell'organo politico istituzionale cui l'eletto appartiene.

Art.3 – oggetto del Codice

Oggetto del Codice è la specificazione di quelle norme etiche e di comportamento che si ritiene debbano appartenere alla condotta di ogni eletto nell'espletamento delle sue funzioni, nonché l'informazione rivolta ai cittadini circa la condotta che a buon diritto possono aspettarsi dagli eletti nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Art.4 – primato della legge e degli interessi generali

Gli eletti esplicano il loro mandato in forza della legge e debbono agire sempre ed in ogni caso conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni l'eletto persegue sempre l'interesse generale e mai esclusivamente l'interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse di persone o gruppi con lo scopo di ottenere un interesse o un vantaggio personale diretto o indiretto.

Art.5 – esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente, motivato delle funzioni. Rispetta le competenze e prerogative di qualunque altro mandatario politico e dipendente pubblico. Si astiene dall'incitare altri a violare i principi e le regole del presente Codice.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capo 1 – accesso alle funzioni

Art.6 – regole in materia di campagna elettorale

Il candidato in campagna elettorale tende all'acquisto del consenso esclusivamente con i mezzi della persuasione e del convincimento. Si astiene dal cercare di ottenere consensi con promesse o concessione di vantaggi, minacce o violenze, diffamazione di altri candidati, manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati.

Capo 2 – esercizio delle funzioni

Art.7 – clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le funzioni e utilizzare le prerogative della sua carica nell'interesse di individui o gruppi allo scopo di conseguire un personale interesse diretto o indiretto.

Art.8 – esercizio del mandato a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni e utilizzare le prerogative della sua carica per conseguire un proprio particolare interesse diretto o indiretto.

Art.9 – conflitto di interesse

Quando nell'azione amministrativa dell'organo cui appartiene o cui fa riferimento un eletto, vengono in esame questioni che riguardano interessi personali diretti o indiretti di costui, egli si impegna a dichiararlo preventivamente e ad astenersi da ogni votazione o decisione in materia.

Art.10 – divieto di cumulo

Fermi restando tutti i divieti di cumulo previsti dalle leggi e dai regolamenti, l'eletto si impegna ad astenersi dall'esercitare altri incarichi politici e amministrativi che impediscano o limitino significativamente l'esercizio del mandato in sede Municipale.

Si impegna altresì ad astenersi dall'esercitare tutte le professioni, le cariche, i mandati e gli incarichi che prevedono un controllo da parte dell'organo politico istituzionale cui l'eletto appartiene o che hanno funzione di controllo, vigilanza e supervisione sull'organo politico istituzionale cui l'eletto appartiene.

Art.11 – esercizio delle competenze discrezionali

L'eletto, nell'esercizio delle competenze discrezionali previste dalla sua funzione, si astiene dal concedersi vantaggi personali diretti o indiretti, o di concedere a terzi, individui o gruppi, vantaggi al fine di conseguire un suo personale interesse diretto o indiretto.

In ogni caso, egli motiverà le decisioni prese nell'esercizio delle funzioni discrezionali, indicando gli elementi che a suo giudizio rendono la sua decisione conforme agli interessi generali.

Art.12 – divieto di corruzione e concussione

L'eletto, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione o di concussione così come definito dalla vigente legislazione penale.

Art.13 – rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria così come prevista dalla vigente legislazione, a garanzia della buona e corretta gestione del denaro pubblico.

Si astiene da ogni atto diretto a deviare dal loro scopo i fondi, le sovvenzioni e i beni pubblici, o ad utilizzarli per interessi non corrispondenti agli interessi generali.

Nell'utilizzo del denaro e dei beni pubblici, fermi restando tutti gli obblighi legali e regolamentari in materia, l'eletto si attiene al criterio del buon padre di famiglia, avendo come finalità il risparmio, la eliminazione delle spese inutili e superflue, la conservazione dei beni pubblici e il loro uso corretto.

Capo 3 – cessazione delle funzioni

Art.14 – divieto di assicurarsi preventivamente altri incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che, all'atto della cessazione della funzione, gli assicurino un vantaggio professionale in futuro presso enti, pubblici o privati, che sono controllati o sono stati creati dall'organo politico istituzionale cui l'eletto appartiene.

TITOLO IV – MEZZI DI CONTROLLO

Capo 1- Accesso alla carica

Art.15 – limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Il candidato si impegna a limitare le spese elettorali secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Si impegna a dichiarare l'ammontare delle spese elettorali e dei contributi ricevuti, nonché l'origine di questi ultimi, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, o, in mancanza di essi, su richiesta.

Capo 2 – Esercizio della funzione

Art.16 – dichiarazione di interessi

L'eletto si impegna a utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti per rendere noti e controllabili i suoi interessi personali, diretti o indiretti, nonché la sua situazione patrimoniale quando ciò è previsto dalla legge o dai regolamenti in relazione all'esercizio delle sue funzioni. Ove gli venga fatta richiesta, l'eletto si impegna a dichiarare l'esistenza o meno di interessi personali, di natura professionale, patrimoniale o di altro tipo, e le relazioni di tali interessi con i poteri, le prerogative e l'attività dell'organo politico-istituzionale cui appartiene.

Art.17 – rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare i controlli previsti dalla legge o dai regolamenti, sia interni all'organo politico istituzionale cui appartiene sia provenienti da autorità esterne ad esso.

Si impegna ad indicare esplicitamente, nel testo degli atti o nel corso dello svolgimento delle attività, quali sono gli atti e le attività soggette a controllo, nonché gli organi e gli enti che svolgono tali controlli.

Si impegna ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle decisioni degli organi di controllo.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI E CON I MEZZI D’INFORMAZIONE

Art.18 - pubblicità e motivazione delle decisioni

L’eletto è responsabile, quando esercita le sue funzioni, nei confronti dell’insieme della popolazione e non solo dei suoi elettori.

L’eletto si impegna a motivare chiaramente e diligentemente ogni sua decisione, indicando l’insieme degli elementi che lo hanno indotto ad assumere la decisione, al fine di rendere chiaro e comprensibile all’insieme della cittadinanza il suo operato.

Quando una decisione, per sua natura, per previsione legale o regolamentare, è destinata a non essere resa pubblica, l’eletto si impegna a motivare le ragioni della non pubblicità della decisione.

L’eletto si impegna a rispondere diligentemente ad ogni richiesta proveniente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni e favorisce ogni iniziativa tesa a rendere trasparente e comprensibile il suo operato.

Art.19 – informazioni

L’eletto risponde in modo diligente, completo e sincero ad ogni richiesta di informazione circa l’esercizio delle sue funzioni proveniente dai mezzi di informazione, ad esclusioni delle decisioni destinate, per loro natura, per previsione legislativa o regolamentare, a restare segrete e delle informazioni sulla vita privata sua personale o di terzi.

Favorisce ogni attività e misura tesa a diffondere presso i mezzi di informazione, notizie corrette, complete e sincere sull’esercizio delle sue funzioni e sulle attività dell’organo politico istituzionale al quale appartiene.

CAPO VI – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.20 – assunzione del personale

L’eletto si impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo che non sia basato sul riconoscimento di competenze e meriti professionali e per scopi diversi dai bisogni del servizio.

Ogni reclutamento o promozione del personale, quando è richiesta la decisione o il parere dell’eletto, è motivato in modo obiettivo e diligente.

Art.21 – rispetto e valorizzazione della missione della amministrazione

Nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto si impegna a rispettare la missione e le finalità proprie dell’amministrazione con la quale è in relazione.

Si astiene dal chiedere ai pubblici dipendenti e funzionari qualsiasi atto od omissione dal quale possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto o che faccia conseguire vantaggi a terzi con lo scopo di garantire all’eletto un interesse personale diretto o indiretto.

Si impegna ad astenersi dal chiedere comunque ai pubblici dipendenti e funzionari atti od omissioni contrari ai doveri di ufficio.

Si impegna a valorizzare con ogni mezzo, nell’esercizio delle sue funzioni, la missione e le finalità proprie della pubblica amministrazione con la quale è in relazione.

CAPITOLI VII – INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art.22 – diffusione del presente Codice

L'eletto si impegna a leggere, comprendere e far proprio il presente Codice e ad attenersi alle disposizioni in esso contenute.

Art.23 – sensibilizzazione presso i cittadini e i mezzi di informazione

L'eletto si impegna a diffondere il presente Codice presso i cittadini e i mezzi di informazione, valorizzandone i contenuti e favorendone la conoscenza.